SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 664-A)

RELAZIONE DELLA 8° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE TONUTTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e Aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1980 (V. Stampato n. 931)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 gennaio 1980

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1980

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Con la legge 25 maggio 1978, n. 234, sono state apportate notevoli innovazioni nel settore del credito navale.

Esse riguardano particolarmente lo snellimento delle procedure, sia per la determinazione del prezzo della nave e dei lavori di trasformazione e modificazione sia per i criteri di priorità e la determinazione delle variazioni del tasso di riferimento, del tasso di intervento e delle modalità della erogazione dei contributi.

È stato anche affrontato il problema della lievitazione dei prezzi nel corso della costruzione.

Il disegno di legge, che si sottopone all'approvazione della Assemblea, si limita a stanziare nuove somme (30 miliardi in due anni) in aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, e, analogamente a quanto è stato proposto nel disegno di legge n. 662, a precisare che il contributo sarà concesso sulla base del prezzo della nave, e non del suo costo di costruzione.

Altre norme del disegno di legge riguardano alcuni compiti della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, e le modalità di applicazione della legge ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976.

In pratica il disegno di legge si limita a rifinanziare il settore del credito navale per un periodo limitato. La Commissione, nel chiedere l'approvazione del provvedimento così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, ha sottolineato che l'intero settore deve essere radicalmente rivisto e deve essere inserito nel Piano della cantieristica mediante proposte concrete per renderlo operante e coordinarlo strettamente con la politica delle costruzioni navali.

Uno dei temi che è emerso nella discussione in sede di Commissione, e che deve essere affrontato, riguarda il problema della discrezionalità dell'istituto finanziatore nella fissazione della percentuale finanziabile, che infatti può essere inferiore al tetto massimo previsto dalla legge, specialmente in relazione alle garanzie che l'armatore può dare. Il contributo dello Stato, quindi, essendo in rapporto al finanziamento concesso, può essere di durata e di ammontare inferiore al massimo previsto dalla legge ed essere basato sulle valutazioni degli istituti finanziatori.

Il tema quindi della disponibilità delle risorse, delle garanzie richieste e della durata di finanziamenti deve essere attentamente riconsiderato nel quadro di una esperienza pregressa non del tutto positiva.

Sulla operatività della erogazione dei contributi secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1978, n. 234, la Commissione ha accolto un emendamento, che è stato però inserito al disegno di legge n. 662 relativo a provvedimenti per l'industria delle costruzioni navali.

TONUTTI, relatore

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

14 febbraio 1980

La Commissione programmazione e bilancio, esaminati i disegni di legge nn. 662, 663 e 664, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Peraltro nel corso dell'esame sono stati posti in evidenza i seguenti punti, sui quali si richiama l'attenzione della Commissione di merito:

1) il rifinanziamento delle leggi vigenti in materia di credito navale e di contributi per la costruzione di nuove navi mercantili, riflesso contabilmente in bilancio nei capitoli 7541 e 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il 1980, appare attuato senza tener conto di quelli che sono i meccanismi normativi che disciplinano gli interventi nei vari settori, per cui le somme stanziate molto difficilmente potrebbero essere effettivamente spese nel corso dell'esercizio 1980;

2) nel complesso degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della Marina mercantile, la quota di risorse destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei cantieri appare obiettivamente molto modesta a fronte delle risorse che vengono invece utilizzate attraverso meccanismi normativi, di tipo creditizio e contributivo, scarsamente idonei o del tutto inidonei a promuovere l'auspicato rinnovamento tecnologico e strutturale della nostra cantieristica, nel quadro di un disegno di programmazione che tuttora appare carente.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unità similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.

Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 ».

Art. 4.

All'articolo 5 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

« In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorità vigenti alla data dell'ammissione stessa ».